

Brescia, li 18.01.2019

SPETT.LE CLIENTE

MARCHE DA BOLLO 2019: IL PRINCIPIO DI ALTERNATIVITA' IMPOSTA DI BOLLO E IVA

La marca da bollo è un tributo alternativo all'IVA e va applicata esclusivamente per le fatture emesse senza l'addebito dell'IVA.

Con il principio di alternatività sono sempre **esenti dalla marca da bollo**:

- Fatture, note di credito e addebito e documenti simili che riguardano operazioni soggette ad IVA;
- Fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (Art. 8 lett. a) e b) DPR 633/1972) ed a cessioni intracomunitarie di beni (Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993);
- Fatture soggette al reverse charge (Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a-ter) DPR 633/1972) e cessione dei rottami (Art. 74 comma 7 e 8 DPR 633/1972).

Sono soggette alla marca da bollo, invece le fatture di importo superiore ad € 77.47 riguardanti:

- Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (Art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/1972), territoriale (Art. da 7 a 7-septies DPR 633/1972);
- Operazioni escluse dalla base imponibile dell' IVA (Art. 15 DPR 633/1972);
NB: se le fatture presentano contemporaneamente importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti, la marca da bollo va applicata ugualmente qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a € 77.47.
- Operazioni esenti da IVA (Art. 10 DPR 633/1972);
- Operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette Art. 8 lett. c) DPR 633/1972);
- Operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi e del regime forfettario.

Marca da bollo 2019: le fattispecie

La tabella seguente riporta le principali fattispecie di applicazione della marca da bollo:

Ambito IVA	operazioni	fattispecie	Normativa IVA DPR 633/1972	> € 77,47	
Operazioni nel campo IVA	Imponibili	Reverse charge	Art. 74 comma 7 e 8	esente da bollo	
			Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a-ter)	esente da bollo	
			Art. 74 comma 1	esente da bollo	
	Esenti		Art. 10	marca da bollo	
			Esportazioni	Art. 8 lett. a) e b)	esente da bollo
			Cessioni intraUE	Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993	esente da bollo
	Non imponibili		Servizi Internazionali	Art. 9	esente da bollo
			Esportatori abituali	Art. 8 lett. c)	marca da bollo
			Esportazioni assimilate	Art. 8-bis	marca da bollo
	Escluse		Art. 15	marca da bollo	
Art. 2, 3, 4, 5 Art. da 7 a 7-septies			marca da bollo		
Reg. minimi			DL 98/2011	marca da bollo	
Operazioni fuori campo IVA		Reg. forfettario	Legge stabilità 2015	marca da bollo	

La fattura emessa in applicazione del reverse charge è esente da marca da bollo perché risulta comunque assoggettata ad IVA, anche per il reverse charge interno. (CM 29/12/2006 n37/E).

La non imponibilità IVA riconosciuta alla fattura emessa con Art. 8-bis, a favore delle cessioni di navi e aeromobili effettuate nello stato, ha carattere autonomo e non generale, perciò la fattura deve essere assoggettata alla marca da bollo, fatta eccezione alla fattura emessa per l'imbarco di provviste e dotazioni di bordo in quanto inerenti alle esportazioni di merci.

La fattura emessa per servizi internazionali godono delle esenzione assoluta purchè tali servizi siano diretti alla esportazione di merci con esclusione ai servizi relativi a beni intransito doganale, trasporti di persone, ecc. (RM 6/6/1978, n. 290586).

Si ricorda infine che, con l'avvento della fatturazione elettronica, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consentirà ai contribuenti di versare trimestralmente l'imposta di bollo addebitata ai clienti in fattura. Di seguito il link relativo alla News 24 2018 "Imposta di bollo – calcolo automatizzato":

<http://www.studiobegni.it/uploaded/sp7pXa9O9x201-01.pdf>

Studio Dott. Begni & Associati